

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 84-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GIORGI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ENZO MARIO NINO LOMBARDI

per i reati di cui agli articoli 110, 81, 323, primo e secondo comma, del codice penale; agli articoli 110, 81, 479 del codice penale; e agli articoli 110 del codice penale e 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione, oppure prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 27 gennaio 1993

Comunicata alla Presidenza il 23 aprile 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 30 dicembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Lombardi per i reati di cui agli articoli 110, 81, 323, primo e secondo comma, del codice penale; agli articoli 110, 81, 479 del codice penale; e agli articoli 110 del codice penale e 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione, oppure prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione).

In data 27 gennaio 1992, il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula l'8 febbraio 1993 e deferita alla Giunta l'11 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 24 e 31 marzo 1993.

Il senatore Lombardi è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 24 marzo 1993, nel corso della quale ha altresì presentato ulteriore documentazione.

La vicenda trae origine dall'intervento urbanistico-edilizio della Società «Edilizia Strinella 1988» s.r.l., che comportava, in relazione alla superficie dell'area interessata ed ai sensi degli articoli 31, 21, 22 e 39 N.T.A./P.R.G. del Comune dell'Aquila, l'obbligatoria destinazione di mq. 4368 a parcheggi pubblici e di mq. 2275 a verde pubblico, estensioni, queste, da urbanizzare e cedere gratuitamente al Comune; le tavole progettuali, riferibili all'originaria istanza di concessione edilizia avanzata dalla Società, pervenivano al Comune il 2 febbraio 1990.

A conclusione delle preventive valutazioni amministrative, la Commissione edilizia del Comune, nella riunione del 15 maggio

1990, valutava favorevolmente l'intervento proposto.

In epoca successiva, e precisamente nella riunione del 9 luglio 1990, venivano presentati dalla Società nuovi elaborati.

Al senatore Lombardi vengono contestati i seguenti comportamenti:

a) quale sindaco del Comune dell'Aquila, ricevendo l'istanza del 29 settembre 1990 a firma di Aldo Irti (in nome e per conto della citata Società), pervenuta il 2 ottobre 1990, sostanzialmente diretta ad ottenere l'autorizzazione a trasferire su area esterna all'intervento la già dedotta previsione di parcheggi pubblici, impartiva, al riguardo, immediate disposizioni agli uffici comunali: «Prego dare a vista parere ... prego tenere presente per rilascio concessione e stipula convenzione» (annotazioni manoscritte a margine dell'istanza stessa), aggiungendo (sempre con manoscrittura a margine) la frase: «mi sembra una ottima soluzione»;

b) presiedendo il Consiglio comunale, chiamato a deliberare sullo schema di convenzione tra la Società ed il Comune, interveniva nel dibattito, sostenendo le ragioni di opportunità asseritamente esistenti a favore della proposta di deliberazione (così come formulata dall'assessore relatore e vistata dai competenti organi comunali), e concorreva all'approvazione dello schema in esame, nonché all'accoglimento dell'istanza «tendente a realizzare ... un parcheggio pubblico scoperto in luogo di quello pubblico sito all'interno dell'immobile»;

c) sempre in qualità di sindaco, ed a seguito di propria richiesta, compariva, in data 14 febbraio 1991, per rendere chiarimenti, davanti alla Sezione dell'Aquila del Comitato di Controllo ed ivi ancora sosteneva le ragioni di necessità ed opportunità correlate al provvedimento del Consiglio Comunale e la legittimità dell'atto;

d) successivamente, il giorno 4 luglio 1991, stipulava, in legale rappresentanza

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Comune, la convenzione tra il Comune e la Società.

A seguito della documentazione e degli elementi forniti dal senatore Lombardi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, la vicenda all'origine del procedimento si presenta come estremamente complessa e confusa.

Infatti lo stesso GIP del Tribunale de L'Aquila, nell'ordinanza n. 864/92, emessa in data 5 gennaio 1993, ha sottolineato l'incertezza dell'intera vicenda. Al riguardo, significativamente si riportano i seguenti stralci dell'ordinanza:

«Ritenuto che, pur emergendo dalla analitica ricostruzione della vicenda amministrativa-urbanistica effettuata dal pubblico ministero, che qui può intendersi integralmente richiamata, sospetti che a partire dalla presentazione di nuovi elaborati del progetto in data 9 luglio 1990 si sia inteso favorire la società privata, permettendole di prevedere la quota di parcheggi pubblici (da cedere al comune con le opere di urbanizzazione primaria), non già all'interno dell'area di intervento come previsto nell'iniziale progetto - con la destinazione prima di due e poi di un piano interrato - ma all'esterno su area allo stato destinata in piano regolatore per lo più a verde pubblico (e solo in minor parte a parcheggi) e ancora da acquisire mediante espropriazione da parte del comune anche se a spese della società, e in tal senso elaborando l'istruttoria tecnica e legale e poi sollecitan-

do la deliberazione n. 487 del 28 novembre 1990 del consiglio comunale ed ancora sostenendone le ragioni nel corso dell'audizione dinanzi all'organo di controllo, tuttavia, dopo la decisione del CO.RE.CO. n. 129 del 15 febbraio 1991 che aveva dato «approvazione condizionata» imponendo di fatto che la maggior parte di parcheggio pubblico (mq. 4.000 su 4.368) venisse ubicata all'interno dell'area di intervento, non può dirsi con ragionevole certezza che nella successiva stipula della convenzione tra il comune e la società del 4 luglio 1991 e nel rilascio della concessione edilizia n. 324 del 6 agosto 1991 si sia dolosamente adottata una previsione difforme dal deliberato dell'organo di controllo in modo da prevedere ancora a vantaggio della società il trasferimento definitivo del parcheggio da cedere al comune in area esterna dal progettato centro direzionale»; «... Se si considera però che la convenzione, *indubbiamente poco chiara* nel testo oggetto di rimaneggiamenti e correzioni, pone tra le premesse la richiamata approvazione dell'organo di controllo...».

Pertanto, la fattispecie appare meritevole di essere chiarita opportunamente in sede giudiziaria, per cui sembrano sussistere gli estremi per la prosecuzione del procedimento.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

GIORGI, *relatore*